



Collegio di Garanzia dello Sport  
Quarta Sezione

Prot. n. 01319/2021

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 69/2021, presentato, in data 2 luglio 2021, dalla S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso nei confronti del sig. Alessandro Danilo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 43/TFNSVE 2020/2021, emessa, in data 4 giugno 2021, dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche della FIGC, che, nel respingere il reclamo presentato dalla stessa società avverso la decisione della Commissione Accordi Economici FIGC-LND, di cui al C.U. n. 269/1 CAE del 22 aprile 2021, ha, per l'effetto, confermato la pronuncia di primo grado, la quale aveva accolto il reclamo del calciatore Alessandro Danilo e condannato la società S.S.D. a.r.l. Città di Campobasso al pagamento, in favore del ripetuto calciatore, della somma di € 2.476,35, quale importo residuo della maggior somma dovuta in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2019/2020 ed in applicazione del Protocollo d'intesa siglato tra la LND e l'AIC in data 25 settembre 2020.

Accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, nelle camere di consiglio telematiche del 26 ottobre 2021 e 2 novembre 2021.

IL PRESIDENTE  
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE  
F.to Stefano Bastianon

Depositato in Roma, in data 2 novembre 2021.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face